

# Tribunale Penale di Perigo

Pretura di Perigo

N. 144 del reg. gen.  
del Procuratore del Re

N. 236 del reg. gen.  
del Giudice Istruttore

N. 47 del reg. deleghe  
della Pretura

N. 802 del reg. appelli  
della Pretura

N. \_\_\_\_\_ del reg. appelli  
del Procuratore del Re

N. \_\_\_\_\_ del reg. appelli  
del Tribunale

## Procedimento Penale

contro

1) Matteotti Dott. Giacomo  
in persona

2) da Fratta Cesare  
di anni 28.

3) Barattini Libero Luigi Vittorio Luigi, di anni 53  
nato e residente a Perigo Tipogralfo

4) Barattini Attilio di Giacomo, di anni 14  
a Perigo Tipogralfo

5) Garbelli Prof. Emilio Luigi Francesco di anni 18, nato a Acchibella  
di Perigo Tipogralfo Insegnante contabile

imputato di diffamazione  
della stampa (art. 393 cap. 395 del codice penale)  
per avere in epoca di reato, proprio fra il maggio ed il Settembre  
dell'anno 1913, con atti ripetuti della dimessa risoluzione  
riminista, mediante scritti da esso Matteotti rivolti ed  
institi in diversi numeri del giornale "La lotta" edito in Perigo  
tribunale di Perigo, il fatto determinato e lesivo

STATISTICA	
DATA DELLA DENUNZIA	19
DATA DELLA UDIENZA	
Fatto cartellino il	191
Reg. Esecuzione Sent. N.	
Reg. Campione Penale »	2022
Reg. Condanne Cond. »	

CORPI DI REATO	
(1)	
Fatto cartellino	
Fatto cartellino	
Fatte annotazioni	
N.	Reg. Corpi/Reato

ANNOTAZIONI EVENTUALI	
di 13.12.13	
Fatto cartellino	
Fatto cartellino	
Fatte annotazioni	

(1) Se non esistono corpi di reato nel procedimento, si scriva: negativo.



del' onore e della riputazione, di aver detto cosa falsa  
per sette volte, e di esser stato costretto a firmare  
sette falsità, e per avere degli scritti giudicati  
offesi l'onore, il decoro e la riputazione del  
detto Sac. Barin, pubblicando che la firma di  
lui non ha nessun valore, che vale meno d'oro,  
che è l'aurico dei Romani, una setta vera e  
falsa.

Il 2° = la condotta nei delitti come sopra apertamente  
al Mattesotti ai sensi dell'art. 63 Cod. pen. e della  
vigente legge sulla stampa, quale gerente respon-  
sabile del periodico "la lotta" contenuto nella  
pubblicazione fu di esp. degli art. scritti "littama-  
tori ed impudori" di qui sopra.

Il 3° = Paruthi Attilio e lo Zanella  
Luigi Emilio, il primo editore del giornale  
"la lotta" ed il secondo quale Direttore  
del giornale stesso, quali civilmente  
responsabili, ai sensi degli art. 1151 e  
1153 del Cod. Civ.



N. .... Reg. Gen.



di

# FASCICOLO

degli atti d'istruzione che possono essere esaminati dal difensore

(Art. 197 C. p. p. e art. 21 R. D. 5 ottobre 1913 n. 1176)

## PROCEDIMENTO PENALE

contro

Matteotti Giacomo

avv. G. Costa - Adria -

Ferrari Liberio

u u u u

Laurella Emilio

u A. Ballotta Rovigo.

Barutti Attilio

u Gino Degani u

## TITOLO DEL REATO

.....  
.....  
.....  
.....

Durata del deposito stabilita dal Giu-

dice in giorni .....

Li ..... 191 .....

### IL GIUDICE

Data del deposito in Cancelleria

Li ..... 191 .....

Il Cancelliere



# MANDATO DI COMPARIZIONE

(Art. 311 e 317 C. p. p.)



Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

Noi Avv. Piredda Amerigo Agostino  
Giudice Istruttore

Visti gli atti nel procedimento a carico di Matteotti Matt. Giacomo  
di anni 28 da Fratta Polverara - Imputato di  
diffamazione e d'ingiurie continuate col mezzo della stampa  
(Art. 19, 393 p. cap. 39/2° cap. C. P.) per avere in epoche diverse, con  
prese fra il Marzo ed il Settembre dell'anno 1913, con atti esecutivi della medesima  
risoluzione criminosa, mediante scritti da esso Matteotti redatti ed in-  
seriti in diversi numeri del giornale "la Lotta" edito in Rovigo, attribuito  
al dottor Luigi Barin, il fatto deturcato e lesivo dell'onore e  
della reputazione - di aver detto cosa falsa per sette volte e di essere stato  
costretto a firmare sette falsità e per avere cogli scritti suindicati offeso  
l'onore, il decoro e la reputazione, del detto Sac. Barin, pubbli-  
cando che la firma di lui non ha nessun valore, che vale  
meno di zero, che è l'amico dei Krumiri, una festa  
vera e simile ~~art. 311~~ Cod. pen.

Ordiniamo agli Ufficiali Giudiziari di citare 1 suddett a comparire per-  
sonalmente avanti di Noi nel nostro Ufficio posto in Rovigo  
via V. Verdi n. \_\_\_\_\_  
il giorno 19 - Maggio 1914 alle ore 10. per rispondere  
agli interrogatori che ad ess verranno fatti; con diffidamento che non com-  
parendo verrà contro di ess rilasciato mandato di accompagnamento, giusta  
l'art. 317 del Codice di procedura penale.

Il presente mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. 109 e  
seguenti del Codice di procedura penale.

Dato a Rovigo li 8 Maggio 1914

IL GIUDICE

*Al. Piredda*

Il Cancelliere

*G. Rossi*

al Sig. Pretore di Leodi:  
uare per la notifica: re-  
stituendomi il prefetto  
col referto -  
R. 8.5.14.

*Al. Piredda*

V. es. espletata la richiesta  
firmita all'el. signor  
Giudice Istruttore di Rovigo.

Leodina 15.5.1914  
Firenze - Ditta M. Mazzoni  
(363)

Bollo



# ATTO DI NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento *quattordici* e questo di *tridici*  
del mese di *Maggio* in *Giunta Calesine*  
in esecuzione dell'ordine dell' Ill.mo Sig. Giudice, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ad-  
detto al *lu. Pretura* di *Santhianna*  
ho notificato il retroscritto mandato di comparizione a *1* prenominate  
*Dottor. Matteotti Giacomo S.*  
*Giunta Calesine*  
citandolo a comparire personalmente avanti di Esso nel suo Ufficio nel giorno ed ora di  
che nel mandato stesso, e con le comminazioni tutte di legge.

E ciò ho eseguito rilasciando in copia detto mandato e questo mio atto mediante  
consegna fattane *a mani della madre di esso Dottor*  
*Matteotti a Piero in procura famiglia S. S.*

L' Ufficiale Giudiziario

*Pasquale Pignone*  
24.1.14

Rep. N. *29*

## DIRITTI

Notificaz. . L. *1.00*  
Repertorio . » *0.10*  
Copia. . . » *0.15*  
Trasferta . » *1.00*

Totale L. *5.25*

L' Ufficiale Giudiziario

*M*



# MANDATO DI COMPARIZIONE

(Art. 311 e 317 C. p. p.)



Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

2

Noi Avv. Vinceda Giuseppe Agostino

Giudice Istruttore \_\_\_\_\_

Visti gli atti nel procedimento a carico di 1° Ferrari Liborio Luigi Vittorio di Luigi

di anni 37 da Rovigo - 2° Barutti Attilio di Giacomo di anni 47 da Rovigo - 3° Zanella Prof. Emilio fu Franco  
 di anni 33 da Rovigo - **Imputati** <sup>di Ferrar</sup> di condottarsi nei delitti di diffamazione e d'ingiuria continuate  
 col mezzo della stampa per quere in epoche diverse comprese fra il Maggio ed il Settembre dell'anno  
1913, con atti esecutori della medesima risoluzione criminosa mediante scritti di Matteotti Giacomo e  
Dati ed inseriti in diversi numeri del giornale "La Lotta" edito in Rovigo attribuito al Sec. Luigi Barin  
il fatto deturcato e lesivo dell'onore e della reputazione di aver detto cosa falsa per sette volte e di essere  
stato costretto a firmare sette falsità e per avere negli scritti suddetti offeso l'onore, il decoro e la  
reputazione del detto Sec. Barin pubblicando che la firma di Barin non ha nessun valore, che vale me-  
no di zero, che è l'amicizia dei Komunari, una festa dura e siccita - reati ascritti a Matteotti Gia-  
como; e ciò ai sensi dell'art. 63 C. P. e della vigente legge sulla stampa per avere, quale gerente e  
responsabile del periodico "La Lotta" consentito nella pubblicazione suddetta degli scritti  
diffamatori e ingiuriosi di cui sopra - Art. 63. 79. 393 per cap. 39 2° cap. (C. P.)

Il Barutti Attilio ed il Prof. Zanella ed il Sec. Barin - il 1° editore del giornale "La Lotta" ed il  
 2° Direttore del giornale stesso - quali circumstante responsabili ai sensi dell'art. 111. 1113  
 Cod. Civile -

Ordiniamo agli Ufficiali Giudiziari di citare 1 suddett a comparire per-  
sonalmente avanti di Noi nel nostro Ufficio posto in Rovigo

via Vend n. \_\_\_\_\_

il giorno venti maggio 1914 alle ore 15 per rispondere

agli interrogatori che ad ess verranno fatti; con diffidamento che non com-  
parendo verrà contro di ess rilasciato mandato di accompagnamento, giusta  
l'art. 317 del Codice di procedura penale.

Il presente mandato sarà notificato nel modo prescritto dall'art. 109 e  
seguenti del Codice di procedura penale.


Dato a Rovigo li 8 Maggio 1914

IL GIUDICE

*Alledinich*

Il Cancelliere

*Esori*






# ATTO DI NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento 14 e questo di 12  
del mese di Maggio in Genova  
in esecuzione dell'ordine dell' Ill.mo Sig. Giudice, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ad-  
detto al Carabinieri di Genova  
ho notificato il retroscritto mandato di comparizione a > prenominat. Barutti  
Assilio. Gaetano Pio Emilio. Genovese Assio. Felice  
d'anni  
citandol a comparire personalmente avanti di Esso nel suo Ufficio nel giorno ed ora di  
che nel mandato stesso, e con le comminazioni tutte di legge.

E ciò ho eseguito rilasciando in copia detto mandato e questo mio atto mediante  
consegna fattane a mano loro propria ai signori  
Barutti e Genovese e di più copie per Gaetano  
al momento appunto

L' Ufficiale Giudiziario



Rep. N. \_\_\_\_\_

## DIRITTI

Notificaz. . L. 3.-  
Repertorio . » 11  
Copia. . . » 45  
Trasferta . » \_\_\_\_\_  
Totale L. 3.85

L' Ufficiale Giudiziario





# INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Art. 260 C. p. p.)

e art. 20 R. D. 5 ottobre 1913 n. 1176)



Affogliaz. N. 3

L'anno millenovecento quattordici il giorno Dieciannove  
del mese di Maggio alle ore .....

in Rovigo

Avanti di Noi Avv. Piretta Amicigo Agostino

Giudice Salvatore

assistiti dal Cancelliere sottoscritto,

È compars l'imputat sotto indicat , l quale viene da  
Noi Giudice invitat a dichiarare il nome, cognome, ed eventuale soprannome,  
l'età e il luogo di nascita, il nome del padre e della madre, lo stato o la pro-  
fessione, il comune della residenza o dimora, se sappia leggere e scrivere, se  
abbia adempiuto gli obblighi del servizio militare, se possenga beni, se abbia  
subito precedenti condanne, e viene altresì ammonit delle conseguenze cui  
si espone chi dichiara false generalità.

## CONNOTATI

- Età .....
- Statura .....
- Fronte .....
- Occhi .....
- Naso .....
- Bocca .....
- Mento .....
- Capelli .....
- Sopracciglia .....
- Ciglia .....
- Barba .....
- Faccia .....
- Colorito .....
- Corporatura .....

## Segni particolari

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo Matteotti Giacomo fu  
Girolamo e di Isabella Garzavolo  
di anni 29 nato e domiciliato  
Polverre, (Lucca), fornito  
alfabeta, incoronato.

1<sup>a</sup> - Le contesto l'irr-  
putazione di diffamazione e  
d'ingiurie di cui nel manda-  
to di comparizione avverten-  
dola che se anche si rifiuta  
di rispondere si procede u-  
guatamente

2<sup>a</sup> - Tollerando di scappare  
e ricorso di essere autore



dell'articolo intitolato = Le sette bugie  
di un prete rinnegate da lui stesso  
stampato nel giornale La Lotta  
Proletaria = in data Rovigo 11 Maggio  
1913 anno 14° n° 4. Tutti gli altri  
articoli intitolati non sono miei  
Georgio I ma dell'ordinario corri-  
spondente da Villamangara come  
appare dalla collocazione in cronaca  
degli stessi articoli. Non credo di es-  
sere obbligato a fare il nome del cor-  
rispondente.

Georgio la concessa facoltà di  
prova dichiaro che il fatto da me  
attribuito al Don Barin risulta da  
un documento firmato da me e  
dallo stesso Don Barin, documento  
che trovasi nelle mani del Sig. Sil-  
vio Rosello segretario Comunale  
di Aquia Pol. in quest'ufficio  
segretario intercomunale di Villa-  
mangara. Che sia vero quanto  
io ho affermato lo dimostra un  
foglietto senza data intitolato = Per  
una polemica =, senza firma,  
staccato evidentemente per con-  
to ed ordine dei Clericali - e ciò si  
apprende oltre che dalla Tipografia  
che l'ha staccato anche dal con-  
testo dello scritto.

In seguito della distribuzione  
di tale foglietto il corrisponden-  
te della Lotta scrisse gli altri ar-

Giacomo Matteotti



studi rimirati. In ogni modo  
dallo stesso foglietto che il querele  
to non non vorrà di riconoscere  
mi risulta che il detto decreto con  
le sette firme esiste. Bene è ve-  
ro che nel foglietto è detto che  
= come il fardaco con l'approve  
= la sua firma non ha voluto ap-  
= provare la critica monsignori  
= dalla settimana così il parroco  
= con la sua accetta le dichiara-  
= zioni del Mattiotti semplicemente  
= e senza obbligo di riconoscimento  
= come corrispondenti al vero =.

Ma è facile osservare che io non  
sarei andato a casa del parroco  
carico dei documenti giustificati  
vi se mi fossi dovuto considerare  
di una menzogna che avrei potuto  
fare per la stampa senz'altro  
disturbo; mentre mio intento  
era di dirroutare al parroco  
la falsità delle sue accuse e di  
convincerlo delle falsità medesime  
e appunto perciò che si fece da  
una parte un questionario delle



accuse e dall'altra le circostanze  
obiettive dei documenti presen-  
tati; ed a via prima quest'ora  
in riconoscimento della verità  
delle diroppe fu apposta la fir-  
ma mia e quella del parroco.

Questo scritto circolerà anche  
dalla diposizione del Sig. Bonello  
Juridicato che induso come  
testimone -

Faccio ritenere che mentre  
l'articolo che io ho scritto ha  
la data del 1/1 Marzo 1813 la que-  
rila avvenne soltanto nell'ot-  
tobre successivo e io credo come  
ritornione alla querela contro  
la settimana fatta da mia ma-  
dre -

Per quanto è della diffamazio-  
ne io credo di aver raggiun-  
to la prova dei fatti; per quan-  
to è delle ingiurie la cui esistenza  
mi pare problematica nell'arti-  
colo da me riconosciuto, in-  
quanto che a mio carico non

L'onorevole Attoth  
R. A. 2/2/1813



5  
V  
fuo' stare la continuazione  
perche' come gia' dissi non sono  
no autore degli altri articoli,  
mi pare sia corsa la prescrizione  
per quanto io sopra ho detto e cioè  
che son passati piu' di tre mesi  
dalla pubblicazione alla querela.

Veniva a mio difensore l'avo  
Gastone Costa.

Letto confermato e sottoscritto

Leone Matteotti  
Costa  
Fiori



# INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

(Art. 260 C. p. p.)

e art. 20 R. D. 5 ottobre 1913 n. 1176)



Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

L'anno millenovecento quattordici il giorno Venti  
del mese di Maggio alle ore \_\_\_\_\_  
in Rovigo

Avanti di Noi Avv. Giulio Amerigo Agostino  
Giudice Castorino

assistiti dal Cancelliere sottoscritto,

È compars l'imputat sotto indicat , l quale viene da  
Noi Giudice invitat a dichiarare il nome, cognome, ed eventuale soprannome,  
l'età e il luogo di nascita, il nome del padre e della madre, lo stato o la pro-  
fessione, il comune della residenza o dimora, se sappia leggere e scrivere, se  
abbia adempiuto gli obblighi del servizio militare, se possenga beni, se abbia  
subito precedenti condanne, e viene altresì ammonit delle conseguenze cui  
si espone chi dichiara false generalità.

## CONNOTATI

- Età .....
- Statura .....
- Fronte .....
- Occhi .....
- Naso .....
- Bocca .....
- Mento .....
- Capelli .....
- Sopracciglia .....
- Ciglia .....
- Barba .....
- Faccia .....
- Colorito .....
- Corporatura .....

## Segni particolari

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo Ferrari Liborio Luigi  
Vittorio fu Luigi e fu Anna Maria  
Di. Pelta di anni 33 nato e  
residente a Rovigo, custode della  
Palstra Comunale e gerente  
del giornale Socialista La Lotta  
conjugata con Chiara Ferrari  
senza figli - nulla ta scrittura -  
so leggere e scrivere - già con-  
dannato come grande della Lotta  
per il contesto di impu-  
tarione come da ma-  
dato di conspirazione  
notificatori e vi avverti



che se anche non rispondeva si pro-  
cedeva ugualmente

Però Comandante della folla  
in primo il primo originale del  
giornale, ma raramente legge  
il contenuto del giornale stesso,  
in perciò nulla posso dire al ri-  
guardo di quanto mi viene im-  
putato -

Ignoro completamente gli an-  
dri degli artisti riveriti

Altro non ho da dire -

Non intendo nominare alcun  
dipensore -

Non giudico gli nominare  
a dipensore l'anziano Gastone Costa -  
L'atto mio - è fatto scritto

Ferrari Vittorio Libero

205

Hum A



# INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

(Art. 260 C. p. p.

e art. 20 R. D. 5 ottobre 1913 n. 1176)



Affogliaz. N. 7

L'anno millenovecento quattordici il giorno Venti  
del mese di Maggio alle ore .....  
in Rovigo

Avanti di Noi Avv. Pridda Amerigo Agostino  
Giudice .....

assistiti dal Cancelliere sottoscritto,

È comparso l'imputato sotto indicato, il quale viene da  
Noi Giudice invitato a dichiarare il nome, cognome, ed eventuale soprannome,  
l'età e il luogo di nascita, il nome del padre e della madre, lo stato o la pro-  
fessione, il comune della residenza o dimora, se sappia leggere e scrivere, se  
abbia adempiuto gli obblighi del servizio militare, se possenga beni, se abbia  
subito precedenti condanne, e viene altresì ammonito delle conseguenze cui  
si espone chi dichiara false generalità.

L'imputato risponde:

Sono e mi chiamo Barutti Attilio di  
Giavono e fu Senafina Periti  
di anni 47 nati e residente  
a Rovigo, tipografo, anno  
già un Afendide Rosa  
con due figli, nulla avendo  
conduttore della tipografia  
Popolare di Rovigo, so leg-  
gere e scrivere, incoronato  
Da questo fatto  
putazione di inaltera-  
sponsabilità quale inul-  
ta dal mandato di com-  
parizione notificato

## CONNOTATI

Età .....

Statura .....

Fronte .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Mento .....

Capelli .....

Sopracciglia .....

Ciglia .....

Barba .....

Faccia .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari



e l'ammontato che seppure non rispon-  
da si procederà altrove


R. - Ammetto di avere stampato  
to il 11<sup>o</sup> del giornale - La lotta prole-  
taria - intitolata ora La lotta -  
del 11 del 28 e 29 Marzo 1913, del 30 ago-  
sto 1913 e del 16 Aprile 1913 sui quali vi  
trovano gli articoli incriminati.


Diranno però che io non ho neppure  
letto alcuno di quelli articoli perché  
per le mie molteplici occupazioni  
non posso dedicarmi a vedere tutto  
quello che si stampa nel giornale  
La lotta; tanto è ciò vero che nello  
stesso giornale furono stampati  
degli articoli contro di me e per i  
quali ebbi a rispondere nel giornale  
La Lega. Per questo ragioni fui già  
avolto dalla imputazione civile  
responsabilità nel processo contro  
La lotta indennato dal Cav. Leggio.  
Per tutto quanto ho detto non in-  
tendo di recedere al merito degli  
articoli incriminati.

Munito a mio disporre di firma  
l'Avv. Gino Regni di Novara.

Letto, confermato e sottoscritto

Attilio Barutti







# INVITO ALL'IMPUTATO

di scegliere il difensore

(Art. 73 C. p. p. e art. 2 del R. Decreto  
5 settembre 1913, n. 1176).



Affogliaz. N. ....

Il (1) *Giudice Istruttore* del *Tribunale*  
di *Rovigo*

Visti gli atti processuali a carico di *Fanella*  
*Emilio insegnante alla Scuola*  
*Techniche residente in Rovigo -*  
imputato di *responsabilità civile nel*  
*reato di diffamazione a mezzo di stampa*

Poichè si rende necessario che l'imputato sia assistito da difensore  
e la nomina di questi deve essere fatta prima dell'interrogatorio;

Visti gli articoli 73 Cod. proc. pen. e 2 del R. Decreto 5 ottobre 1913,  
n. 1176;

## Invita

il suddetto imputato a scegliere il difensore, notificando tale scelta a  
questo Ufficio, entro il perentorio termine di *tre giorni*,  
con avvertimento che, in difetto di tale dichiarazione nel termine stabilito, il  
difensore sarà nominato d' Ufficio.

Ordina agli Ufficiali Giudiziari la immediata notifica del presente avviso.

Dato a *Rovigo* il *20* - *9* - 191*4*

Il *Giudice Istruttore*

Il Cancelliere

(1) Pretore o Giudice Istruttore.



# ATTO DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al C. Trib. di  
di Bovigo dichiaro di aver notificato copia del presente avviso  
all'imputat. parlando e consegnandola a sua moglie propria  
afforoga la copia

alle ore 9.35 del giorno 22/5/1914

L'Ufficiale Giudiziario

Rep. N. 199

## DIRITTI

Notifica . . L. 1.25  
Copia . . . » 0.50  
Trasferta . . » 0.50  
Imp. . . . » 0.50  
Totale L. 3.25

L'Ufficiale Giudiziario

*[Handwritten signature]*



DICHIARAZIONE DELL'IMPUTATO  
di nomina del Difensore

(Art. 73 C. p. p. e 2 R. Dec. 5 ottobre 1913 n. 1176)



Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

Nella Cancelleria del *l'Ufficio d'Intendenza*  
di *Rovigo* oggi *24 Maggio* 191 *4*  
avanti il sottoscritto Cancelliere.

Si presenta ~~il~~ *imputato* *Fanella Prof.*  
*Emilio residente a Rovigo*  
*imputato quale civilmente respon-*  
*sabile nel reato di diffamazione e in-*  
*giurie*  
il quale dichiara — di scegliere a difensore di fiducia il Signor Avv.

*Giuseppe Balletta*

affinchè lo assista nel processo ~~per~~ *per suo carico quale*  
*civilmente responsabile come sopra*  
*detto*  
~~contro di esso~~ ~~iniziato.~~

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che viene letto, confer-  
mato e sottoscritto ed allegato agli atti processuali.

*Prof. Emilio Fanella*

Il Cancelliere

*Giovanni A.*



# INTERROGATORIO DELL' IMPUTATO

(Art. 260 C. p. p.

e art. 20 R. D. 5 ottobre 1913 n. 1176)



Affogliaz. N. 10

L'anno millenovecento quattordici il giorno venti  
del mese di Maggio alle ore .....

in Rovigo  
Avanti di Noi Avv. Luca Amurigo Iustinio  
Giudice Intuttore

assistiti dal Cancelliere sottoscritto,

È compars l'imputat sotto indicat , l quale viene da  
Noi Giudice invitat a dichiarare il nome, cognome, ed eventuale soprannome,  
l'età e il luogo di nascita, il nome del padre e della madre, lo stato o la pro-  
fessione, il comune della residenza o dimora, se sappia leggere e scrivere, se  
abbia adempiuto gli obblighi del servizio militare, se possenga beni, se abbia  
subito precedenti condanne, e viene altresì ammonit delle conseguenze cui  
si espone chi dichiara false generalità.

## CONNOTATI

- Età .....
- Statura .....
- Fronte .....
- Occhi .....
- Naso .....
- Bocca .....
- Mento .....
- Capelli .....
- Sopracciglia .....
- Ciglia .....
- Barba .....
- Faccia .....
- Colorito .....
- Corporatura .....

## Segni particolari

L'imputat risponde:

Sono e mi chiamo Fanella Omilio Gufrano  
uso e fu Luigi Maria di anni 33  
nato a Ochobetto e dov. Rovigo  
insegnante nelle scuole comunali  
coniugato con Maria Perquati-  
ni con tre figli, in unidato  
nulla tenute

non è contestato la respon-  
sabilità civile quale risul-  
ta da mandato di com-  
parizione notificatole  
e la contestazione che fan-  
ella non risponde si pro-  
cederà regolarmente



19  
Ri: Nega la civile responsabilità che mi  
si vuole addebitare, inquantochè io non  
sono il direttore del giornale Socia  
lista: la Lotta - prima indito lato =  
La lotta proletaria -

Questo giornale non ha direttore,  
ma bensì un Consiglio di redazione  
del quale faccio parte. Cio' è anche  
noto al locale Comitato di  
P. S. al quale furono trasferiti  
i nomi di tutti i redattori -

In quanto ho detto non inten  
do di entrare nel merito degli  
articoli diffamatori ed ingiurio  
si con quali vede la presente  
causa -

Letto e firmato  
Prof. Emilio Zanelli  
Il Giudice Istruttore

Acc.

Zanelli



AVVISO AL PUBBLICO MINISTERO

o al Difensore per atti istruttori

(Art. 200 C. p. p.)




Affogliaz. N. \_\_\_\_\_

11

D'ordine del Sig. Giudice si avverte il Sig. *Luigi Costa*  
*Giustone di Orso* che è stato  
 nominato difensore di ufficio  
 di *Malleotti Giovanni* e di  
*Francesco Liborio* di ufficio 191  
 di presentarsi alle ore \_\_\_\_\_  
 e che trovansi depositati  
 in questa Cancelleria gli atti  
 per procedere ad atti istruttori, inerenti al procedimento penale a carico  
 di *Luigi Costa* e *Francesco Liborio*  
 ed è prescritto dalla Legge

*Firenze*, li *27* - *Set* - 191 *4*



Il Cancelliere

*Costa*



REFERTO DI NOTIFICA

Notificata copia del presente avviso al Sig.

*Gosta avvocato*

*Gastone Si Astoria*

parlando e consegnandola a

*mani del di lui Collega Si Studio Sig. On. Cav. Umberto Carablisri perche' al momento assente Salva Gitti.*

questo di

*28 maggio 1911.*

L'Ufficiale Giudiziario

Rep N.

*557*



*Gaetano Schiappardini*

DIRITTI

Notificazione . L. *1.10*

Copia . . . . . *15*

Trasferta . . . . .

Totale L. *1.25*

L'Ufficiale Giudiziario

*G. Schiappardini*





D'ordine del Sig. Giudice si avverte il Sig. Sagg. *Avv. Sagg. G. G. G.*

*Aurelio Ballotta e Gino Negari*  
*di Rovigo - il 1° nominato di-*  
*fensore di fiducia da Famella Prof*  
*di presentarsi alle ore 10 del giorno 1914*  
*in* *una di fiducia di Benetti. Atti*  
*Ed - che per suo giorno ha*  
*per procedere ad atti istruttori, inerenti al procedimento penale a carico*  
*ad opera di indagarlo. Dei*  
*quali gli difensori possono*  
*prenderne visione -*

*Rovigo*, li *27* - *S* - 1914

Bollo  
dell' ufficio

Il Cancelliere  
*Flora*



**ELENCO** degli atti e dei corpi di reato riflettenti il procedimento penale contro *Matteotti & facorus e altri*

imputati, di *diffamazione e injurie Col mezzo della stampa*

DATA		NATURA DEGLI ATTI	Num. d'ordine dei fogli
12	1913 ottobre	Verbale di Basin Sac. Luigi	1-2
"	"	Trasferta dei numeri del giornale "6 lotte"	
		Contenuto parafato guardati	3-4
28	Nov	Verbale di Basin del quarant	5
10	Dic	Conferenza di Garibaldi	6
"	"	Protocollo di voto e parolati degli imputati	
		in giudizio respinti	7-14
27	Dic	Nota di respingimento atti	15
		Busta con foglietto - Per una polemica	16
10 - 6 -	914	Decreto di intornei ed atti vari	17-26
10 - 7 -	914	Verbale costituz. Parte civile	27-29
16	"	Verbale d'udienza	30-32
23	"	Decreto intor ed atti vari	33-40
27	8 -	914 Verbale d'udienza	50-57
		Busta con documenti	58
"	"	Conclusioni di Parte civile	59
"	"	Sentenza	60-74
27	"	Atto d'appello Matteotti	75
"	"	" Ferroni	76
14 - 9 -	915	Motivi	77

*[Handwritten signature]*



52 R.G.  
N. 448 P. 16.

N. 143 Sent.

In Nome di Sua Maestà

Vittorio Emanuele III<sup>o</sup>

Per grazia di Dio e volontà della Maestà

Re d'Italia

Il R. Tribunale Penale di Pavia

composto dei Signori

1. Avv. Cav. Beccato Giulio Presidente

2. Avv. Luliani Alessandro

3. Avv. Angelini Virgilio Pretore delegato.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa del P.M.

contro

1.° Mattiotti Dottor Giacomo fu Gerolamo

d'anni 28 presidente di Fratta Polesine

2.° Ferrari Liberio Luigi Vittorio fu Luigi

d'anni 52 tipografo di Pavia;

il primo incurato, residente a Fratta Polesine.

il secondo, altre volte condannato  
residente a Pavia liberi



61

Presenti  
Imputati

il Mattedotti.

(a) del delitto di cui agli articoli 79-393  
1 capoverso Codice penale per avere in  
Ponzo in epoche diverse e con atti ese-  
cutivi della medesima risoluzione  
delittuosa, e mediante scritti da lui redat-  
ti e fatti inserire nel giornale = "La dot-  
ta" = edito in Ponzo, e nei numeri  
11-12-13-35 in data 15-22-29 Marzo  
1913 p. 4 col 4<sup>a</sup> e 30 Agosto 1913 pag.  
3 col 4 che si cominciano rispettiva-  
mente colle parole: le sette bugie  
di un prete = a lavar la testa all'asi-  
no = i fatti di un prete = Barin  
e Crumiri, e finiscono colle altre  
se la signora in cucina = si perderebbe  
ramo e sapone = fini sfacciatamente  
di così = Barin scoufessa i crumiri

attribuito al sacerdote Barin Don Luigi  
il fatto determinato e lesivo dell'onore  
e della riputazione di lui, di avere  
detto cosa falsa per sette volte, e di  
essere stato costretto a firmare sette fal-  
sità.

(b) del delitto di cui agli articoli 79-395  
numero 2 cap. Codice penale per avere  
in epoche diverse e con atti esecutivi  
della medesima risoluzione delittuosa  
e mediante scritti da lui redatti  
e fatti inserire nel giornale = "La  
Lotta" = edito in Ponzo nel numero  
12 del 22 Marzo 1913 pagina  
4 col 4 nel n° 13 del 29 Marzo 1913  
p. 4 col 4 e nel n° 37 del 13 Settembre  
1913 p. 4 col 4 = che incominciano  
rispettivamente colle parole = a lavar  
la testa all'asino = i fatti di un prete  
Don Barini l'amico dei Crumiri



e finiscono con le altre - si perderebbe sa-  
no e sapore, - più spacciatamente di  
costi - che rinnegano Cristo - offeso l'onore  
e la riputazione ed il decoro  
del sacerdote Barini Don Luigi pub-  
blicando: che la firma di lui non ha  
nessun valore, che vale meno di zero,  
che e' l'amico dei crumiri, una testa dura  
e simili.

il Ferrar:

di comita nei delitti di diffamazione  
ed ingiurie continuati, imputati  
come sopra al Matteotti a sensi degli  
articoli 63-393 - 1 cap. 395-2 cap. Codice  
penale per avere con atti esecutivi del  
la medesima risoluzione delittuo-  
sa e nella sua qualita di gerente  
responsabile del giornale - La Lotta -  
edito in Poggio, pubblicato nel

62  
giornale stesso ai numeri preaccenna-  
ti ed alle date di cui sopra, il fatto  
determinato e lesivo dell'onore e la  
riputazione del sacerdote Barini Don  
Luigi sopraccennato, mediante gli ar-  
ticoli del giornale - La Lotta di cui al  
capo d'imputazione lettera a scritto  
al Matteotti, nonché offeso l'onore  
e la riputazione ed il decoro dello  
stesso Don Barini colle parole  
inserite negli articoli del giornale  
La Lotta ai numeri ed alle date  
accennate - con recidiva specifica  
nel delitto d'ingiurie a sensi  
dell'articolo 80 codice Penale -  
In esito all'odierno pubblico debat-  
timento -  
Sentiti gli imputati  
Sentita la Parte Civile, il Pubblico  
Ministro, il difensore -  
Il Collegio ritiene accertato in fatto



per le risultanze del dibattimento quan-  
do appresso:

Nei numeri 8 e 9 dell'anno 1913 del  
periodico settimanale di parte  
Cattolica "La Settimana", edito  
in Congo, sotto le date rispettive  
del 22 febbraio e del 1 marzo 1913, fu-  
rono inseriti alcuni scritti, senza  
firma coi quali si muovevano  
all'amministrazione del Comune  
di Villamarzana, allora presieduta  
dall'attuale imputato Dottor Giacomo  
Mattedotti, varie censure, riflettenti  
specialmente le condizioni di dissesto  
della Finanza Comunale e gli ostacoli  
ed impedimenti frapposti alla do-  
manda avanzata da alcuni genitori  
delle scuole elementari del Comune  
suddetto per ottenere che venisse in-  
esso impartite l'insegnamento reli-  
gioso.

63  
Il Mattedotti ebbe motivo di  
ritenere autore di tali scritti il sacer-  
dote Luigi Barin, Paroco di Gognano  
Frazione di Villamarzana, e dopo qual-  
che trattativa, si usò previo accordo  
col Barin stesso nell'11 Marzo 1913  
nella di lui casa Canonica, auo-  
pagnato dal Segretario Comunale  
interinale Basello Silvio e dal Curato,  
e munito altresì del protocollo delle  
deliberazioni del Consiglio Comunale  
e di altri libri e registri attinenti  
all'amministrazione del Comune.  
Il convegno fu presenziato nella  
Canonica da varie persone di di-  
verso partito; vi erano alcuni mi-  
litanti nelle file Cattoliche come  
anche ad una conferenza che  
precede l'abbozzamento fra il



Matteotti ed il Barin e vi erano anche  
dei socialisti, ascritti alla lega, ma  
soliti, secondo che disse il teste Stefani,  
a frequentare la canonica.

All'esterno, sulla via, attendevano  
300 e più persone che già prima  
dell'arrivo del Matteotti avevano dimo-  
strato con grida il loro contegno ostile  
al parroco Barin.

Al convegno fu vergata di mano  
del Matteotti, presente però ed annuen-  
te Don Barin, una scrittura cui si  
dette questa forma: in una colonna  
furono riferite le sette cifre pub-  
blicate sulla "Settimana" e dirette  
al Matteotti, quale sindaco di Villa-  
marzana e nell'altra colonna si inse-  
rirono le dichiarazioni in contra-  
rio emesse dal Matteotti; per ogni

61  
capo si raccolsero le firme del Barin  
nella 1<sup>a</sup> colonna, e del Matteotti nella  
seconda.

L'originale di questa scrittura non  
venne prodotto in giustizia, ma  
il contenuto di essa, imputati e que-  
relante Concordi annunciarono potersi  
determinare dal foglio intitolato "per  
una prolema", esistente a fo. 16  
nel quale la scrittura stessa fu, salvo  
le firme, integralmente riprodotta.  
Aveva il Matteotti lasciato appena la  
Canonica, che nonostante l'accor-  
do preso con Don Barin di non  
rendere pubblica quella scrittura  
che era stata affidata al Segretario  
Comunale Basello, il Matteotti stesso,  
salito su di un carro, ~~lesse~~ ad alta  
voce il documento che subito si era  
fatto restituire dal Segretario



e lo commento, facendosi applaudire dalla folla sulla via sempre vicini da  
Quattro soli giorni dopo questo avvenimento, e cioè nel 15 marzo 1913, il periodico "La Lotta proletaria organo dei socialisti del Poenino", che si pubblica settimanalmente in Ronco, conteneva nel suo numero 11 uno scritto dal titolo "Le sette bugie di un prete rinnegate da lui stesso" e a quello seguivano nei due numeri immediatamente successivi del 22 e 29 marzo 1913 e poi in quelli del 30 agosto e del 13 Settembre dell'anno stesso e altre pubblicazioni, per le quali tutte Don Parini ebbe a querelarsi per diffamazione e di ingiurie

65  
contro gli odiermi giudicabili. Attesochè il Collegio ritenga essersi raggiunta sufficiente prova che il Don Giacomo Matteotti, obbedendo del 1° scritto contenuto nel numero 11 della "Lotta", del quale solo egli assume la paternità sia autore anche degli altri. Di ciò il Tribunale è convinto primariamente per la dichiarazione dello stesso Matteotti che si disse pronto a riconoscersi autore di tutte le pubblicazioni querelate, sol che Don Parini avesse fatto remissione della querela, il che urtava contro il disposto del primo capoverso dell'articolo 88 del Codice penale.

Il teste Secchiero Giovanni di Villamarzana espresse poi l'opi-



zione che tutti gli articoli della "Settimana"  
riflettenti la polemica: in esame ed  
in genere il detto paese sono stati  
scritti dal D. Matteotti - Questi accennò  
all'esistenza di un corrispondente da  
Villamarzana, ma nessuno seppe  
farne il nome, mentre non sarebbe  
stato difficile che esso fosse noto, data  
la ristrettezza dell'ambiente - D'altronde  
era il Dottor Matteotti, quale sindaco  
del Comune di Villamarzana, colui  
che aveva il maggiore interesse  
a mantenere viva la polemica  
con la "Settimana", ed a confutare  
le censure in questo periodico appar-  
se contro l'amministrazione Comu-  
nale, e se studiatamente il primo  
scritto ha il posto d'onore nel periodi-  
co, mentre i successivi appaiono nelle

66  
corrispondenze pervenute dai vari paesi,  
tutti costesti scritti sono manifesta-  
mente concatenati l'uno con l'altro  
e diretti all'identico fine di diffonde-  
re che Don Parin nel censurare il  
Sindaco Matteotti aveva falsato la  
verità e che ciò era stato costretto  
a riconoscerlo da se stesso.

Se infine un dubbio rimanesse  
per attribuire al Matteotti la paternità  
di tutte quelle pubblicazioni,  
basterebbe per convincersi che esse  
furono redatte da una stessa perso-  
na, considerarne lo stile uguale,  
le frasi spesso identiche o molto  
simili, e tener presente anche la  
circostanza che nel terzo degli articoli  
querelati si contengono riflessioni  
specifiche ed accenti precisi al



testo e alla forma del documento  
redatto nel convegno effettuato l'11  
Aprile 1913, con particolari tali  
che soltanto chi era stato il redattore  
di quel verbale, chi lo aveva presso di  
se poteva dettare.

Un'attento esame degli scritti querela-  
ti e particolarmente del primo,  
che da solo contiene già tutti gli estre-  
mi della diffamazione, ne rivela  
il carattere diffamatorio.

Il titolo "Le 7 bugie di un prete  
rimnegate da lui stesso" l'acenna  
alle "Falsità" contenute negli articoli  
della "Settimana", attribuiti a Don  
Parin, e tutta l'intondazione di  
quel primo scritto e dei successivi,  
nei quali sempre si ribadisce "che  
egli abbia per sette volte detto il

67  
falso e sia stato costretto a firmare  
e a riconoscere le sue sette  
falsità, rivelano nell'autore di  
quelli articoli la scienza e la coscienza  
di attribuire a Don Parin un fatto  
determinato tale da ledere la ripu-  
tazione e da esporlo al dispregio del  
pubblico. E, d'altra parte, la ricerca  
del titolo divenne pressoché inutile,  
depoiché il certificato sia pure nel  
solo primo articolo, affronto la  
prova del fatto dal querelante con  
cessagli.

Il Tribunale non dubita minuziosamente  
che coi sindacati scritti e in special modo con quello  
inserito nel numero 11, siano attribuiti  
al querelante un fatto  
determinato lesivo del suo pa-



tribunario morale -  
È risaputo e la giurisprudenza del  
supremo collegio nel 1913 e nell'anno  
corrente fu costante in argomento,  
accogliendo così i principi della  
più sana dottrina. Che sussistesse  
la diffamazione tutte le volte che  
l'accusa abbia in se quel tanto  
di determinazione che è sufficiente a  
far comprendere la natura del fatto  
disonorevole, senza che occorra l'indi-  
cazione specifica e circostanziata  
dal luogo, del tempo e delle perso-  
ne -  
Nello scritto apparso sulla "Lotta prolet-  
aria", nel 15 Aprile 1913 non  
può vedersi adunque l'attribuzio-  
ne al Barin di qualità offensi-  
ve generiche e perciò soltanto

68  
ingiuriose, perché delle 7 bugie da lui  
rimnegate, delle falsità da lui scritte,  
si fa menzione dopo avere narrato  
estensamente tutte le fasi della polemica  
intervenuta e dopo i più minu-  
ti ragguagli sul convegno avvenuto  
nella Canonica di Gognano fra  
Don Barin ed il Mattedotti l'11  
Marzo 1913, cioè quattro giorni  
soli prima della pubblicazione  
dello scritto -  
E delle esatte falsità scritte da Don  
Barin si fa anche una specificazio-  
ne ed esemplificazione, riferendo  
una una, cioè quella del divan-  
to del Comune di Villamarzana.  
E la determinatezza appare anco-  
ra più perfetta, se si pensa che  
la lotta fu diffusa in Villa-



marzana ove la popolazione  
tutta era informata del conve-  
gno tenutosi nella canonica  
di Gognano, e dello scopo di esso  
anche per la lettura che il Mattest  
si aveva fatto alla folla del verbale  
redatto in concorso con Don Ba-  
rin.

È la determinatezza permansa an-  
che per il contenuto degli articoli che  
al 1° seguirono: essi non sono de-  
rivarione e continuazione di  
quello, onde non uno dei lettori  
della lotta di Villamarzana e de-  
gli altri paesi limitrofi ai quali  
con Prongo limitasi la sua dif-  
fusione, leggendo gli accenni  
al foglio alle firme e alle gal-

69  
sita, contenuti e nei due numeri  
del 22 e del 29 marzo 1913 che imme-  
diatamente la lotta è un periodico  
settimanale) seguirono a quello  
dell'11 marzo, e negli altri del 30  
agosto e 13 settembre dell'anno me-  
desimo, potei essere perplesso a qual  
fatto riferire. coteste parole, ma  
tutti intuirono che con esse voleva-  
si ribadire la disonorevole accusa  
per la prima volta fatta a  
Don Barin sul numero del perio-  
dico edito nell'15 marzo 1913.  
In vano il Mattesti allegò di ave-  
re raggiunto la prova della  
verità del fatto diffamatorio, rife-  
rendosi unicamente al verbale redat-  
to nell'ormai noto quanto strano



Convegno.

Nessuno dubita che la prova della verità del fatto diffamatorio debba essere piena, larga e sicura; ora dal testo pacifico fra le parti, della scrittura vergata nella Cancelleria di Goguardo dal Matteotti, e non è possibile dedurre in alcun modo che Don Parin non avesse in quella di aver detto delle falsità.

La forma inusitata ed equivoca data a codesta scrittura, dalla quale soltanto il Dottor Matteotti seppe trarre per suoi fini di parte un successo immediato di un anno la folta riunione fuori della casa del Parin, non è certo quella di una ritrattazione, e tanto meno di una confessione di aver scritto

in mala fede cose non vere.

Se si esaminano poi i sette punti di censura mossi all'amministrazione Comunale di Villamarzana e riferiti in quello scritto, nonché le repliche dal Matteotti da lui dettate ed anche materialmente scritte, è facile riconoscere che gli addebiti non erano sostanzialmente inesistenti.

Potero variare qualche circostanza di contorno e di modo, ma le accuse di avere con artificiosi ritardi nel deliberare e col richiedere formalità eccessive, talune delle quali ritenute non del tutto legali anche dalla Superiore Autorità Scolastica, ostacolato l'accoglimento della petizione dei genitori, perché agli alunni



ni delle scuole del Comune di Villamarzana fosse dato l'insegnamento religioso, e che il Comune di Villamarzana avesse un debito di Lire 24.000 rimanessero integre e non per nulla vulnerate nella loro sostanza, ma anzi confermate dal documento redatto nella Canonica di Gagnano e letto poi alla folla dal ebattisti. E del resto se in qualche lievissima inesattezza formale Don Paris era caduto nel formulare sulla "Lotta" le Censure all'amministrazione Comunale di Villamarzana, ciò lo ricomobbe anche il difensore degli imputati, erasi verificato senza malizia da parte di lui, invece negli articoli della "Lotta" si scrisse che egli disse

71  
falsità, disse bugie, e che queste fu costretto a riconoscere, onde se anche fosse stata data la prova che Don Paris avesse riconosciuto inesatto qualche particolare dei fatti da lui articolati contro gli amministratori del Comune di Villamarzana, non potrebbe mai dire di aver raggiunto la prova della verità del fatto difensorio che è ben altro, e cioè quello di avere attribuito a Don Paris l'affermazione suntuosa di cose false ed il riconoscimento coattivo di ciò.

Furono adunque mendaci gli apprezzamenti che del fatto si fecero come mendace fu l'esposizione e la narrativa del come si svolse



il convegno, doppiamente, mentre si sens  
se che il Maffestti vi era andato  
Solo, e ormai noto da quanta gen  
te vi fosse invece accompagnato,  
e parimente non sussiste che un'al  
tro sacerdote lasciasse la Cattedra per  
non assistere alla "disfatta" di Don  
Barini, mentre invece dal processo  
risultò che esdesso fuete se me  
ando prima dell'inizio del convegno.  
Chute pel mendacio dunque degli ap  
preparamenti che accompagnarono la  
relazione del fatto, la prova della  
verità non può dirsi raggiunta;  
Attesochè per tanto il Tribunale deb  
ba affermare la responsabilità penale  
del Maffestti e del Ferrari in ordine  
al delitto di diffamazione a mezzo  
della stampa, il primo come

72  
autore di tutti gli scritti querelati; il  
secondo come gerente responsabile  
del periodico "La lotta proletaria"  
in cui essi furono inseriti, e come  
tale correo dell'autore, ai sensi dell'ar  
ticolo 47 del 1° Codice sulla stampa  
del 26 Marzo 1848.

Peritene il Collegio a motivo della  
manifesta concatenazione che  
collega fra loro tutti gli scritti que  
rati, che di un unico delitto di dif  
famarione ai sensi dell'articolo  
393 capoverso del Codice penale,  
i giudicabili debbono rispondere an  
che se in taluno di quelli scritti si  
leggano in aggiunta alle frasi  
diffamatorie, altre parole che a se  
stanti considerate, potrebbero costituire



materiale di ingiuria;  
Attesochè quanto alla pena, il Tribu-  
nale tenuto conto tanto tutte le spacia-  
li circostanze del fatto reputa equo  
fissarla per entrambi gli imputati  
nel minimo di un anno di reclu-  
sione e di lire mille di multa.  
Cali pene diminuite di un sesto  
ai sensi dell'articolo 59 del Codice  
penale per le attenuanti generiche  
che il Collegio reputa dover concedere  
agli imputati, ma aumen-  
tate ai sensi dell'articolo 80  
capov. Numeri 1 e 2 del Codice pena-  
le - pel solo Ferrari recidivo speci-  
fico, divengono in definitivo  
quella di mesi 10 di reclusione e lire  
833 di multa pel Dottor Mattiotti

13  
e di mesi dieci di reclusione, con  
aumento di un sesto della segrega-  
zione cellulare continua, e di lire  
971 di multa pel Ferrari -  
Attesochè gli imputati debbano albe-  
si condannarsi solidalmente al  
pagamento delle spese processuali;  
fatta di sentenza compresa ed  
alla rifusione dei danni, da liqui-  
darsi in separata sede, a favore  
del costituitosi parte civile sacerdote  
Luigi Prario,  
Attesochè sia da riservarsi in sede  
di esecuzione ogni provvedimento  
circa la revoca del beneficio al  
Ferrari della condanna condiziona-  
le di cui egli, secondo che appare  
dal certificato penale, avrebbe due  
volte finito.



Per questi motivi  
Letti ed applicati gli articoli 59-63-80  
cap. Numero 1 e 2 - 393 cap. codice  
penale 47 del R<sup>o</sup> Editto sulla stampa  
26 Marzo 1848 N<sup>o</sup> 695 e 422-429 e 430  
del Codice di procedura penale.

Dichiaro che i fatti ascritti agli imputa-  
ti: Matteotti Dottor Giacomo e Ferrari  
Liberio Luigi Vittorio costituiscono  
un unico delitto di diffamazione  
a mezzo della stampa, e di-  
chiara quindi di esso colpevoli in  
concreto i predetti Matteotti D<sup>o</sup> Giaco-  
mo e Ferrari Liberio Luigi Vittorio,  
con attenuanti generiche per entrambi  
e con la recidiva specifica per  
solo Ferrari, e come tali condanna  
il Matteotti Giacomo alle pene  
della reclusione per mesi dieci

74  
e della multa di lire ottocento ven-  
tate ed il Ferrari alle pene della  
reclusione per mesi dieci, con au-  
mento di un sesto della segrega-  
zione cellulare continua e della  
multa di lire novecento settanta-  
uno.

Li condanna poi solidalmente al  
pagamento delle spese processuali  
dalla sentenza compresa, ed alla  
risoluzione dei danni, da liquidar-  
si in separata sede civile a fa-  
vore del costituitosi parte civile  
Don Luigi Paris.

Riserva infine, in sede di esecu-  
zione, ogni provvedimento in via  
la revoca del beneficio della  
condanna condizionale  
concesso al Ferrari.



Rovigo 27 Agosto 1914

F. Baccato  
F. Giuliani  
F. Angelini

F. Ragazzoni

Appellata dai condannati

F. Ragazzoni

E' conforme all'originale

M. M.



Tribunale di Rovigo

Atto d'interposizione d'appello

L'anno millenovecento <sup>quattordici</sup> ed alli <sup>ventisette</sup>

del mese di agosto in Rovigo

Avanti il Cancelliere sottoscritto Ragazzoni Luigi

Si presenta l'av. <sup>Gustave Costa</sup> difensore d. <sup>fiscia</sup> d. <sup>M. M.</sup>

condannato per reato di <sup>diffamazione col mezzo della stampa</sup>  
con sentenza di questo <sup>Tribunale</sup>

del 27 agosto 1914 alla pena di mesi 10 d. <sup>reclusione</sup>  
e d. 2833 d. multa dichiarando che

SI APPELLA

dalla sentenza stessa.

Per difenderlo nel nuovo giudizio (1) <sup>nomina il detto</sup>

av. <sup>Gustave Costa</sup>, d. <sup>M. M.</sup>

Quanto ai motivi ai quali intend <sup>e</sup> di appoggiare l'appello(2)

<sup>saranno presentati dal difensore</sup>

Letto, confermato e firmato

<sup>Gustave Costa</sup>

Il Cancelliere

<sup>Ragazzoni</sup>

Presentazione dei motivi

Oggi <sup>quattro</sup> del mese di <sup>Settembre</sup>

dell'anno millenovecento <sup>14</sup> nella Cancelleria del <sup>Tribunale</sup>

<sup>di da atto da a mezzo di posta</sup>

<sup>Si presenta per mezzo</sup>

<sup>producendo i motivi a sostegno dell'appello che sopra.</sup>

Il Cancelliere

<sup>Ragazzoni</sup>



(1) Elezione nominativa di dis-  
sore o rimessione a quella di  
cio.  
(2) « Li deduc . . . . come in  
presso o si riserva . . . . pro-  
li . . . . »



Nella Cancelleria del R. Tribunale  
Rovigo

Motivi

a sostegno dell'appello interposto nel 28  
agosto 1914 da  
Ferrari Liberio Vittorio  
Matteotti D. Giacomo  
contro la sentenza 27 agosto 1914 del Tri-  
bunale di Rovigo che li condannava  
alla pena della reclusione e della multa,  
oltre gli onespri per diffamazione.

a) Per Matteotti

Il Matteotti si era riconosciuto autore del  
solo primo articolo del giornale "La Lotta",  
querelato da Don Barin.

Il Tribunale doveva dichiarare che in  
quell'articolo mancava una sufficiente de-  
terminazione di fatto, nonché vero contenuto  
diffamatorio; questo meno doveva dichiara-  
re l'autore esente da pena per aver rag-  
giunta la prova dei fatti.

Non poteva poi il Tribunale ritenere a carico  
del Matteotti che tutti gli articoli di giornale  
querelati costituissero un unico reato di diff-



mezzine, perché nessuna prova sufficiente  
era sorta a far ritenere autore quella di espi  
o ispiratore diretto il Matteotti. —  
Se questi, come si sarebbe dovuto fare, fosse  
stato ritenuto autore del solo primo articolo, che  
era veramente tale, mentre gli altri erano  
semplici corrispondenze da Villamarzana, avreb-  
be per lo meno dovuto essere assolto per prescri-  
zione, essendo decorso oltre un anno dal giorno  
della pubblicazione dell'articolo a quello in cui  
fu compiuto contro l'imputato il primo atto  
idoneo a interrompere la prescrizione.



b) Per Ferreri

Nella sua qualità di gerente del giornale La lotta  
doveva rispondere di tutte le pubblicazioni  
alle quali si riferiva la querela.  
Ma in nessuna di esse c'erano gli estremi  
materiali del reato di diffamazione ritenuto  
dal Tribunale, trattandosi di semplice attribu-  
zione di qualità generiche; quanto meno doveva  
essere pronunciata la esenzione da pena per  
raggiunta prova dei fatti.  
Con ossequio  
Augusto Costa di Adria, difensore di fiducia.

78

Pervenuti a mezzo postale oggi quattro settembre  
1914.

*Progn*







CANCELLERIA  
DEL  
R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE  
DI  
ROVIGO

Rovigo, add. *di ottobre* 191 *5*

N. *49* Registro


OGGETTO

Appello Penale  
contro (1)

*Matteotti Dr Giacomo*  
e  
*ferrari Libero*  
*liberi*

Pel disposto dell'art. *488* Cod. P. P. mi pregio di  
trasmettere a codesta Cancelleria gli uniti atti proces-  
suali assunti pel reato di *diffamazione*  
contro ~~gli~~ individui in margine indicat i colla copia dei  
relativi Verbale e Sentenza in data *21 agosto*  
*1914* essendo stato contro di essa dedotto  
il Ricorso *dei* (2) *condannati*  
osservando che i  
motivi (3) *furono* prodotti in tempo utile.

IL CANCELLIERE



*Rosini*

ALLA CANCELLERIA  
della Eccell.ma Corte d'Appello  
in  
Venezia

(1) se libero, o detenuto.  
(2) dal condannato, o dal P. M.  
(3) furono o non furono.



PROCEDIMENTO IN GRADO D'APPELLO

CONTRO

*Matteotti, Giuseppe Duratto*  
 imputat del delitto *di diffamazione*  
*libera*

N. 802 Appelli Penali

Per la trattazione della suddetta causa destiniamo la Sezione 2 Promiscua.

Venezia, il 8 Ottobre 1914

IL PRIMO PRESIDENTE

*[Signature]*

DECRETO

Vista l'ordinanza di S. E. il Primo Presidente;

Visto la ~~requisitoria~~ della ~~Proetra~~ Generale;

Viene fissata l'udienza del giorno 11 del mese  
di gennaio 1915 per le ore 9 1/2 di mattina avanti la  
 Sezione II Promiscua di questa Corte d'Appello, delegato a  
 relatore il Signor Consigliere [Signature]  
 a difensore il Sig. Avvocato [Signature]  
 di [Signature]  
 e incaricata la Cancelleria della spedizione delle citazioni, del-  
 l'avviso al difensore giusta l'art. 392 del Reg. Gen. C. d. C. e  
 della consegna del processo al relatore cinque giorni prima del-  
 l'udienza a' sensi dell'art. 394 del detto regolamento.

Venezia, li 30 Ottobre 1914

Il Presidente di Sezione

*[Signature]*

Spedite le citazioni e l'avviso al difensore il 30/10 1914  
 Il Vice-Cancelliere *[Signature]*





R. TRIBUNALE CIVILE E PENALE

DI  
ROVIGO

N. 268

Risposta

al foglio

N.                     

OGGETTO

Matteotti Sr  
Giuseppe  
Ferrari Vittorio  
imputati a  
Siffamariano a  
Sanno Barin  
San Luigi -

all  
Sua Sig<sup>ra</sup>  
Cameriera  
Corte d'Appello  
n.  
Verona

Rovigo, li 23 Xbre 1915



*Procuratore*

Prof. il 23 Xbre 1915  
Pal. N. 802 1/2 app  
ud. 11/1 1915  
Proprio accompagnato  
alla S. P. Su l'invito  
Vostro di rinvio a' quindici  
relativo alla causa pendente  
avanti Corte Suprema  
e che entri fissata all'indivisa  
Sull'11 Gennaio 1915 -

Con ossequio

f.





Prov. di ROVIGO

Verbale di Mezzo di guerra  
 l'anno 1914 quinto primo 3<sup>o</sup> sez.  
 tenuto in Rovigo il 24 Galinotto  
 sul 1<sup>o</sup> di Procurore sul Re-  
 avanti a' Mei Avv. Car. G. Basso  
 Cavaliere Procurore sul Re  
 Tribunale di Rovigo - con assistenza  
 del 1<sup>o</sup> app. di Cassazione (con  
 il personalmente comparso:  
 Barin Don Luigi di Massimo  
 l'anni 31 nato a Fontana di  
 Sante o Villamargana Ferraro  
 il quale ha dichiarato col pre-  
 sente atto di nuovo essere al  
 ogni effetto di legge morto dalla  
 guerra sprovata contro Mattiotti  
 di Giacomo e Lenari Sibero - l'atto  
 sul reato di Sifonaggio, in  
 data 12 Marzo 1913 - ed a cui  
 si riferisce la sentenza di condan-  
 na al quinto Tribunale del 24<sup>o</sup>  
 agosto 1914; sentenza appuata  
 dal condannato, e l'unica del  
 tra trovati presentati avanti la  
 P. Corte d'appello di Venezia



Letto camp. e firmato  
Sac. Luigi Barin  
Pellegrini Pro. de

Ally

Incertamente

Offi di Dicem. 1914 in Rovigo  
e null'ufficio di emi al presidente Vukob  
Avanti l'Al di Au. Cav. Gio. Battista  
Caravaro Pro. de affittato Sem'af  
firmato Camp. de

Comparto

Ferrari Liborio - Vittorio fu Luigi  
l'anni 54 hiveso in Rovigo - e  
suo motto sul fatto netto come sul  
Vukob emi presso - a 1/2

Re Accetto la fatta dimissioni sul  
la punta, e ciò ad ogni effetto di legge

Letto Camp. e firmato

Ferrari Vittorio Liborio  
Pellegrini Pro. de

Ally



Indipendentemente

del 22 dicembre 1914 sulla

R. Procura di Rovigo

avanti l'Il. Sig. Procuratore

av. G. B. C. Cavallaro assistito

Sanjay Sam tok

Comparsa

Matteotti di Giacomo fu Giuliano

l'anni 29 in F. S. S. S.

e rep. wotto sul presunto

una giunta che fu

chiaro si accettando ad ogni

spetto di legge

Sanjay Sam tok

Matteotti





PROCURA GENERALE DEL RE

PRESSO

LA CORTE D'APPELLO

DI


VENEZIA

R. Procura Rovigo

13 NOV, 1914

N. 301. Not

Venezia, li 12/11/1914



77. 802

OGGETTO

NOTIFICA ORDINANZA DI CITAZIONE

Trasmetto a S. S. I qui unit ordinanz di citazione nella causa d'Appello concernente

Martino Gioi in S. Salvo

e La prego a provvedere per la pronta e regolare notificazione di copia della stessa a medesimo, ritornandola poi munita di regolare relazione d'Ufficiale Giudiziario.

La incarico pure di dare le opportune disposizioni ove si tratti di persona in arresto per la traduzione in queste carceri di qualche giorno prima dell'udienza con dichiarazione se il medesimo sia eventualmente in arresto per altra causa.

NB. Nella notificazione dell'ordinanza d'Appello l'Ufficiale Giudiziario deve attenersi al disposto degli articoli 189, 190, 191 del Codice Procedura Penale.

Quando fra gli imputati a citarsi vi siano persone contemplate nell'art. 333 del Regolamento Generale Giudiziario avvertasi di dare il prescritto avviso assicurando dell'eseguito al ritorno dell'ordinanza.

Allegati N. 1

IL PROCURATORE GENERALE

[Signature]

V. ed eseguito si ritorna alla Spettabile Autorità mittente

Rovigo 10 Dicembre 1914

Il Procuratore del Re

Al Signor Procuratore del Re

in

[Signature]

[Signature]





Li 9 Dicembre 1914

REGIA PRETURA  
DI  
LONDINARA

Trasmetto alla S. V. Ill.ma le unite carte

N. 222 R. C.

relative all'affare in margine indicato.

Risposta a

Con allegati

del

N.

OGGETTO

Matteotti & Giacomo

II

Canettiere

Devi

Ill.mo Signor

Procuratore del Re  
Dorigo.





CORTE DI APPELLO

DI

VENEZIA

Decreto di citazione per il giudizio di appello

davanti la Corte

(Art. 489 Cod. proc. pen.)

Il Presidente della Sezione II Promiscua della Corte d'Appello di Venezia.

Vista la dichiarazione di appello fatta da

N. 802 Reg. Gen. Appelli

R. Procura Rovigo

18 NOV, 1914

№ 301 Not.

1. Scattolte D. Giacomo fu Girolamo D'Annunzio, Di Pratta Tolentino presidente
2. Ferrari Liberio-Luigi-Vittorio fu Luigi, D'Annunzio, Di Rovigo, tipografo

Liberi

imputati

Del delitto di diffamazione a mezzo della stampa art. 29 e 303 F. cap. 601 Pen per aver in Rovigo in epoche diverse e con atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa, di carretta procurato mediante scritti d'espia redatti e fatti imprimere nel giornale "La Lotta", edito in Rovigo nei N. 11, 12, 13, 15 in data 15, 22, 29, 30, 31, 1913 pag. 4. col. 4. e 30 agosto 1913 pag. 3 col. 4.

che si cominciano rispettivamente colle parole "le sette bugie d'impreto - a lavarla tutta all'asino - i falsi d'impreto - Barin e criminari" - e finisce colle altre "se la prigione in cui sono - si potrebbe rannare se fossero - più facciatamente di così" - Barin sono stati criminari - attribuito al sacrodot. Barin D. Luigi il fatto determinato e lesivo dell'onore e della riputazione di lui di aver detto una falsa per sette volte e di esser stato catturato a firmare sette pagelle - (il resto come negli altri capi d'imputazione trasferiti nella sentenza appellata)

*Handwritten blue ink scribbles*

Via al Sig. ... di ... per notifica al ... 26 Novembre 1914

Il Procuratore del ...

*Handwritten signature*



con atto del 28 Agosto u. f.

contro la sentenza del Tribunale di Rovigo  
in data del 27 Agosto u. f.

con la quale furono condannato il Mattiotti  
alla reclusione per mesi dieci ed alla multa  
di Lire 833 ed il Ferraro alla reclusione  
per mesi dieci con aumento di un giorno.  
Dalla segregazione cellulare continua ed  
alla multa di Lit. 900 - in solido nelle spese pro-  
cessuali e sopra di sentenza ed alla ripulione  
per 2 anni da liquidarsi in separata sede.

(1) Imputato; persona civil-  
mente responsabile intervenuta  
in primo grado (art. 71 C. p. p.);  
parte civile; ed anche imputato  
non appellante, nei casi dei ca-  
poversi dell' art. 131 (art. 489, 1a  
p., Codice proc. pen.).

Visto l' art. 489 del Codice di procedura penale; Dr. Luigi Barin -  
civile a favore della parte civile Dr. Luigi Barin -

Ordina la citazione di (1)

Reservato infine, in sede di esecuzione ogni pro-  
cedimento circa la revoca del beneficio della  
condanna condizionale concessa al Ferraro  
Visto l' art. 489 del C. P. P.

Ordina la citazione degli imputati suddetti  
e della parte civile

Barin Dr. Luigi Di Massimo Danni Jo Tarro  
Di Gaglianico con domicilio eletto in Rovigo  
presso il suo procuratore Avv. Bertin Lombardi

a comparire all' udienza di questa Corte d' appello Sezione Promiscua  
Palazzo Grimani, S. Luca 4041, del giorno 11 Gennaio 1915 ad  
ore 9<sup>1/2</sup> nella quale sarà trattato l' appello sopradetto; con avvertimento  
che, durante il termine per comparire potrà anche a mezzo di difen-  
sore, esaminare in cancelleria gli atti e documenti ed ivi estrarne copia,  
e riscontrare le cose sequestrate: e infine, che non comparendo, l' appello  
sarà trattato in sua contumacia.

Nomina a difensore l' Avv. Giustino Costa


Rovigo

Venezia, li 30 Ottobre 1915

IL PRESIDENTE



IL CANCELLIERE



P.C.  
|||

↑



NOTIFICAZIONE

L'anno millenovecento *14* il giorno *23*  
del mese di *Giugno* in *Genova*

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto a *Giudice di Pace*  
*Giudice di Pace* Tribunale di  
*Genova*

Ho notificato il retroscritto Decreto di citazione a *Decreto* a  
*Ferrari Liborio Luigi Villani Du Luigi*  
*Genova*

mediante consegna di copia dello stesso a *Lo stesso con esso parlante*  
*Ha pure citato la parte civile Maria Du Luigi di*  
*Luigi di Gognone soprannome nel suo domicilio detto*  
*in Genova presso il 3 via Umberto d'Alba capogrande*  
*la a mani proprie di quest' per consegna del*  
*Barile*

L' UFFICIALE GIUDIZIARIO

*16/6/14*  
*1.1.15*  
*[Signature]*

*[Signature]*



Notificazione

L'anno milleottocentoquarantadue, il giorno sette Dicembre in  
Città di Palermo.

L' sottoscritto Ufficiale giudiziario autorizzato alla S. Procura  
Civile di Palermo ho notificato il sottoscritto Decreto  
di citazione al sig. Matteo Di. Giovanni per  
giudicare, in Città di Palermo, mediante consegna  
fatta a mani della di lui madre, a terra la  
precarria assenza del detto Matteo Giovanni.

L' Ufficiale giudiziario  
Giovanni Sindona

Rep. N° 296

Dritto

Notif. exp. 21.10

Scarf. 4.00

Quanto a 5.10







# PROCESSO VERBALE DI DIBATTIMENTO

(Articolo 491 Codice di procedura penale)

R. CORTE DI APPELLO

DI  
VENEZIA

N. 802 R. gener.

L'anno millenovecento quindici il giorno Undici  
del mese di Gennaio ad ore 17.30 in Venezia.

La Corte d'Appello di Venezia Sezione IV Promiscua, composta dai signori:

1. Miani Car. Uff. Imp. Imp. Presidente
2. Garbelli Car. Lorenz. } Consiglieri
3. Trapani Car. Giulio }

Coll' intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale del Re Ranchetta Car. Giacomo

E coll'assistenza del Vice Cancelliere Aggio Imp. Prof. H.

Si è radunata nella sala delle pubbliche udienze aperta al pubblico per procedere alla discussione della causa

A CARICO DI

1. Matteotti N.° Giorgio fu Girolamo  
anni 28 di Tratta Poleone - possidente
2. Ferrari Liborio - Imp. Umberto fu  
Imp. anni 52 di Bovigo - tipografo - Libero

Appellanti  
Sulla sentenza del Tribunale di Bovigo in data 24 Agosto 1914 con la quale furono condannati Matteotti alla reclusione per mesi dieci e alla multa di £ 833 ed Ferrari alla reclusione per mesi dieci con aumento di 1/6 della segregazione cellulare continua ed alla multa di £ 961 in favore delle spese processuali e loro di condanna ed alla restituzione dei anni di leggi anni in separata sede civile a favore della parte civile M. Luigi Barni.

*continua*



SULLO SCAMBIO COLPITO

di diffamazione a mezzo della stampa -

contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di \_\_\_\_\_ nel giorno \_\_\_\_\_  
con la quale \_\_\_\_\_

Per ordine del Presidente l'Ufficiale Giudiziario di servizio dichiara aperta l'udienza e chiama gli imputati: Matteo M. Bracomo e Ferrar. Libero - i quali non si presentano. Il Presidente deputa loro d'ufficio ad appomeno la difesa l'Avv. Verdi Agostino. Il cancelliere, d'ordine del Presidente, di lettura dell'atto di notificazione del decreto di citazione <sup>in</sup> ~~causa~~ <sup>di</sup> ~~causa~~ generalità le <sup>gi</sup> ~~gi~~ declinate nel modo come sopra riportate, assistit da M. P. M. difensor.

Vista la regolarità della notifica del decreto di citazione, viene proceduto in contumacia. La difesa nulla opera. Il Presidente, raccolto in questo voto del Sogg. Consigliere, pronuncia la seguente Ordinanza: - Ordinanza -  
Prestando che il decreto di citazione agli appellanti Matteo e Ferrar. - venne notificato nei modi voluti dalla legge -



Presunto che costoro non quistarono alcun legittimo  
impedimento

Art. 472 C.P.P.

ordina procedersi in contumacia

Letto e fatto.

Il Presidente  
Pisicini

Protecci

Chiamata la parte civile Parisi Bon Luigi  
non e' presente -

Il Sig. Presidente ha <sup>avvertito</sup> ~~avvertito~~ <sup>imputat</sup> ~~imputat~~ a stare attent. a quanto sara per udire.

Il Sig. Consigliere Cav. <sup>Steffani</sup>

ha fatto la relazione della causa, rilevando anzitutto che tra le parti  
e' intervenuta remissione della querela, giusta verba  
le in atti.

Interrogat. imputat. sui fatti della causa stessa si riportat. interrogatorio  
esistente in processo.

Dopo di che il Presidente dà per primo la parola al difensore dell'appellante

il quale chiede l'assoluzione degli appellanti

per essere effatta l'azione penale per  
remissione della querela -



Il Pubblico Ministero pronuncia la sua requisitoria con la quale conchiude

presso atto del verbale di recesso. Subitamente  
redatto - chiede assolversi gli appellanti - per  
essere rimasta estinta l'azione penale per  
rimozione -

Il Presidente dichiara infine chiuso il dibattimento e la Corte si ritira nella Camera di  
Consiglio per deliberare.

Ritornata la Corte nella sala di udienza il Presidente legge la sentenza con la quale

presso atto del verbale di recesso 3 dicembre  
1914, assolve Matteotti, M. Giacomino e Fer-  
rari Roberto dall'imputazione loro aperta  
per essere estinta l'azione penale per rimov-  
zione della querela -

Condanna il rimittente Bonni M. Anny  
alle spese processuali del primo e secondo gra-  
do e alla pena di reclusione

Di quanto sopra si è redatto il presente processo verbale che viene chiuso ad ore 18  
e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

*M. M.*

IL CANCELLIERE

*Proff. M. M.*  
1914



Procura Rovigo

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
RE D'ITALIA

10 FEB. 1915

54N

La Corte d'Appello di Venezia - Sezione II Promiscua.  
Composta degli Illustriissimi signori

Miari C. Cav. Uff. Luigi

Presidente

Sartorelli Cav. Lorenzo

Consigliere

Stiffoni Cav. Fulvio

idem

Ha pronunciato la seguente Sentenza

Nella causa del Pubblico Ministero

CONTRO

Matteotti D.º Giacomo fu Girolamo e di Casarolo Lucia nato il 29 Maggio 1885 a Fratta Polesine imi domiciliato.

2) Ferrari Liberio-Luigi-Vittorio fu Luigi e di Perti Amalia nato il 23 Ottobre 1860 a Rovigo e quindi domiciliato.

Liberi-Contumaci-

Appellanti

Dalla Sentenza del Tribunale di Rovigo in Data 27 Agosto 1914 con la quale furono condannati il Matteotti alla reclusione per mesi dieci con aumento di 1/6 della segregazione cellulare continua ed alla multa di lire 961 in solido nella spese processuali e tassa di Sentenza e alla rifusione dei danni da liquidarsi in separata sede a favore della parte civile Do. Luigi Barin.

Riservato infine in sede di esecuzione ogni provvedimento circa la revoca della condanna condizionale concesso al Ferrari-

Siccome colpevoli

Del delitto di diffamazione a mezzo della stampa (art. 79 e 393. 12 cap. C.P. per avere in Rovigo in epoche diverse e con atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa di correttezza fra loro mediante scritti da essi redati e fatti inscrivere nel giornale « La Lotta » edito in Rovigo e usi N.º 11-12-13-15- in data 15-22-e 27 marzo 1913 pag. 4 col. 4 e 30 Agosto N.º 45 Pag. 3 col. 2 che si cominciano rispettivamente colle parole « lerette bugie di un prete = A lavar la testa all' » sino « I falsi di un prete Barin e Crumiri » e finiscono colle altre; se la svigni in cucina - si perderebbe ranace sapone - più sfacciatamente di così - Barin sconfessa i crumiri - attribuito al sacerdote Barin Don. Luigi il fatto determinato e lesivo dell'onore e della riputazione di lui di aver detto cosa cosa falsa per sette volte e di essere stato costretto a firmare sette falsità .

b) Del delitto di cui agli art. 79-395 N.º 2 cap. C.P. per avere in epoche diverse e con atti della medesima risoluzione delittuosa e mediante scritti, da lui redati e fatti inscrivere nel giornale « La Lotta » edito a Rovigo nel N.º 12 del 22 Marzo 1913 pag. 4. col. 4 - nel N.º 19 del 29 Marzo 1913 pag. 4 col. 4 e nel 37 del 13 Settembre 1913 pag. 4 col. 4 che incominciano rispettivamente colle parole « a lavar la testa all' » sino « i falsi di un prete = Don Barin l'amico dei crumiri » e finiscono con le altre « ., si perderebbe ranace sapone » più sfacciatamente di così - che rinnegano Cristo - offeso l'onore e la reputazione ed il decoro del Sacerdote Barin Don. Luigi pubblicando che la firma di lui non ha nessun valore, che vale meno di zero, ch'è l'amico dei crumiri, una testa dura e simili. .

Il Ferrari; di correttezza nei delitti di diffamazione ed ingiurie continuati imputati come sopra al Matteotti a sensi degli art. 63-393 12 cap. 395 2º cap. C.P. per avere con atti esecutivi della medesima risoluzione delittuosa e nella sua qualità di gerente responsabile del giornale « La Lotta » edito in Rovigo pubblicato nel giornale stesso ai numeri suaccennati ed alla data di cui sopra, il fatto determinato e lesivo dell'onore e riputazione del Sacerdote Barin Don Luigi. Sopraccennate, mediante gli artifici del giornale « La Lotta » di cui al capo d'imputazione lett. a. p. scritto al Matteotti, nonchè of-



fese l'onore e la riputazione ed il decoro dello stesso Don B =  
rin colle parole inscite negli articoli del giornale = La Lot =  
ai numeri ed alle date accennate.

Con recidiva specifica nel delitto d'ingiurie a sensi dell'art  
80 C.P.

Udita la relazione della causa fatta dal Gen. Cav. Stiffoni  
Udito il P.M. e la difesa.

Considerato; che durante le more del giudizio di Appello e pre-  
cisamente nel 3 Dicembre 1914 il querelante Don Leonardo Barin, dinan-  
zi al Procuratore del Re di Rovigo ha receduto dalla querela sporta  
contro Matteotti D.r. Giacomo e Ferrari Liberio per reato di diffa-  
mazione, querela che aveva dato origine al giudizio chiuso con l'ap-  
pellata Sentenza di condanna in data 27 Agosto 1914.

Che nei verbali 4 Dicembre e 27 Dicembre 1914, eretti dinanzi al  
Procuratore del Re di Rovigo i querelati Matteotti e Ferrarari  
hanno accettata la remissione.

Che conseguentemente l'azione penale pel reato asritto agli appel-  
lanti è venuta ad estiguersi in forza del correlativo disposti degli  
art. 400 ed 88 C.P.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte - Visti gli art. 88 C.P. 156-161-421. C.P.P.

ASSOLVE

Matteotti D.r. Giacomo e Ferrari Liberio dell'imputazione loro  
ascritta per essere estinta l'azione penale per remissione e condan-  
na il remittente Don Leonardo Barin nelle spese del procedimento.

Venezia 11 Gennaio 1915

F.ti.

Miari

Sartorelli


Stiffoni

V.C. Protetti. Agg.to.

Per copia conforme all'originale

Venezia 12 Febbraio 1915

Il Cancelliere



*R. Pracora*

L'anno 1915 addi 27 Gennaio per Rovigo -  
a richiesta del P.M. Lo sottoscritto ufficiale giudiziario  
adesso al Tribunale di Rovigo ha notificato  
copia dell'Avviso di condanna a Ferrarari  
Liberio - Luigi Stiffoni fu Luigi di Rovigo l'originale  
che nel suo Tribunale a richiesta dell'ufficiale giudiziario  
a mano per proprio

*[Signature]*

52

1. 1. 15

*[Signature]*



L'anno 1915 il giorno primo Marzo in fraz. Pollesina  
Su richiesta del P. M.

L'ufficiale giudiziario addetto alla P. Procura  
si dichiarava debitamente copia della medesima sentenza resa  
dalla R. Corte d'Appello di Venezia il 11 gennaio 1915  
al sig. Matteotti Dott. Giocoso, res. in fraz. Pollesina  
consequenzialmente a sue mani.

Reg. N. 52

Orto 21.10

L'Ufficiale giudiziario

Giuseppe Ruggieri

Non vi fu impugnazione

Venezia 19-3-1915

Spacani